

Al Signor Sindaco  
del Comune di RACCUJA

**OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE  
(LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

Il \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Residente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Del Comune di Raccuja ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

**CHIEDE**

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

**DICHIARA**

- a) Di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_  
Anno \_\_\_\_\_ conseguito presso \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_
- b) Di esercitare la professione di \_\_\_\_\_
- c) Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

Raccuja, li \_\_\_\_\_

IL/LA RICHIEDENTE

Riconosciuto con documento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE ADDETTO \_\_\_\_\_

N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento.

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.L.gs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

**AVVERTENZE:**

**LEGGE 10 APRILE 1951 n. 287 ART. 9 – Corti d'Assise**

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

**LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 ART. 12 – Incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare**

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.